

MODIFICHE REGOLAMENTO MEDIAZIONE (approvate nella seduta COA del 21/12/2015)

1) ALL'**ART. 5** DEL REGOLAMENTO VIGENTE VIENE INTRODOTTO IL

COMMA 11- Il Mediatore iscritto all'ODM si impegna a mantenere, nei modi e termini previsti, i requisiti di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale richiesti dalla legge, dal Regolamento, dalle direttive anche regolamentari dell'ODM e dal Codice di Condotta di cui all'allegato B.

2) ALL'**ART. 6** DEL REGOLAMENTO VIGENTE VIENE INTRODOTTO IL

COMMA 5- Il Mediatore, altresì, dal momento dell'accettazione dell'incarico e nel corso di tutto il procedimento è tenuto ad osservare i principi ed obblighi comportamentali contenuti nello Statuto e nel Regolamento dell'ODM, come esplicitati nel Codice di Condotta di cui all'allegato B.

ALLEGATO B (REGOLAMENTO ODM DEL FORO DI MACERATA)

CODICE DI CONDOTTA

ART. 1 - REQUISITI DI ONORABILITA'

1. Il Mediatore iscritto nelle liste dell'ODM del Foro di Macerata, necessariamente avvocato, dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, esonerando l'ODM da ogni responsabilità a riguardo, e precisamente:
 - a) Di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - b) Di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) Di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
2. La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta l'immediata sospensione del mediatore dalle liste dell'ODM e la sua sostituzione nelle pratiche allo stesso assegnata e non definite, salvo il risarcimento del danno. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'ODM il successivo venir meno dei predetti requisiti.
3. L'ODM, in ogni caso, si riserva la facoltà di sospendere il mediatore dalle attività sino alla definizione delle circostanze che inficiano il possesso dei requisiti di onorabilità, così come prontamente comunicate dal mediatore.

ART. 2 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE

1. L'accettazione e l'esecuzione da parte del mediatore di procedure di mediazione in violazione delle norme di legge sulle incompatibilità e dell'art. 6 del Regolamento vigente (*Incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore*), potrà comportare l'immediata sospensione del mediatore e, nei casi più gravi, la cancellazione con contestuale segnalazione, ai fini disciplinari, al Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati.
2. Il mediatore iscritto nelle liste dell'ODM non può essere parte o rappresentare la parte istante o la parte chiamata in mediazione presso l'ODM, come disposto dall'art. 14-bis del DM 180/2010.
3. L'ODM, in caso di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma, oltre a dover rifiutare le domande e le adesioni eventualmente presentate, provvederà a sospendere il mediatore sino alla definizione del procedimento interno di verifica.

ART. 3 - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

1. Il mediatore, anche quando non ricorrono le cause di incompatibilità di cui al Regolamento vigente, deve comunque e in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando, altresì, di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
2. Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve prestare la massima cura ed attenzione nel non far trapelare i suoi valori e le sue credenze, eventualmente configgenti con quelli manifestati dalle parti. Nel caso, il mediatore deve richiedere la sostituzione con altro mediatore.

ART. 4 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO MEDIATORE

1. Il mediatore iscritto all'ODM deve essere un avvocato che abbia la specifica formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'ODM stesso.
2. Il Mediatore iscritto all'ODM si impegna a mantenere, nei modi e termini previsti, i requisiti di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale richiesti dalla legge, dal presente Codice di condotta e dalle direttive, anche regolamentari, dello stesso ODM. In particolare:
 - a) Per l'iscrizione, l'aver superato un corso di almeno 50 ore specifico per la figura del Mediatore e, prima dell'assegnazione del primo incarico, l'aver effettuato almeno tre uditorati di mediazione effettivamente svolti;
 - b) Per l'aggiornamento successivo, per ogni biennio di riferimento, l'aver partecipato a corsi di almeno n.18 ore di aggiornamento specifico per mediatori, che potranno essere tenuti da enti accreditati o dagli stessi ordini, associazioni o fondazioni forensi attraverso formatori accreditati ed, altresì, effettuare almeno cinque uditorati di mediazione effettiva (non meri rinvii) e/o partecipare a n. 5 incontri tra mediatori di scambio di esperienze su mediazioni effettivamente eseguite, presso l'ODM stesso.
3. Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale di cui al punto precedente entro i sei mesi successivi alla scadenza del biennio di riferimento, comporterà da parte dell'ODM la sospensione del mediatore per tre mesi, decorsi i quali, senza che sia stata sanata la posizione, previa convocazione per l'eventuale difesa del mediatore, l'ODM ne disporrà la cancellazione dalle liste dei mediatori, con eventuale ratifica da parte del COA di Macerata e contestuale comunicazione al Ministero della Giustizia.

ART. 5 – GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore deve accettare l'incarico entro le 48 ore successive all'assegnazione disposta dalla segreteria dell'ODM, predisponendo e sottoscrivendo la modulistica relativa. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la rituale accettazione, la procedura di mediazione sarà assegnata al mediatore che, il sistema informatico adottato, sulla base del principio di turnazione, individuerà. Dopo tre mancate accettazioni da parte dello stesso mediatore, questi verrà sospeso dall'ODM per i successivi tre mesi.
2. Salvo gravi e documentati motivi, da comunicare tempestivamente alla segreteria e, comunque, almeno tre giorni prima della data di convocazione delle parti (o, in caso di impedimento grave che si verifichi a ridosso della data di convocazione, nel più breve tempo possibile, salvo l'invio della documentazione comprovante l'impedimento, entro i due giorni successivi) il Mediatore è tenuto a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato, rispettando rigorosamente l'orario di inizio, con una tolleranza massima di 15 minuti di ritardo, trascorsi i quali il mediatore verrà sostituito dalla segreteria con altro mediatore disponibile nell'immediato, anche in deroga al principio di turnazione. Dopo tre ritardi oltre il termine di tolleranza indicato, accumulati dal mediatore, l'ODM provvederà a sospendere il mediatore per i successivi tre mesi.
3. La mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo o non comunicata o non giustificata secondo le modalità di cui al punto precedente, comporterà l'immediata sospensione del mediatore per tre mesi.
4. In ogni caso, dopo tre sospensioni avvenute nell'arco del biennio, per qualsiasi causa, sarà disposta dall'ODM la cancellazione del mediatore dalle liste, previa convocazione per l'eventuale difesa del mediatore, con eventuale ratifica da parte del COA di Macerata e contestuale comunicazione al Ministero della Giustizia.

5. Il mediatore deve condurre la mediazione con decoro, tenendo ben presenti i doveri di imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso.
6. Il mediatore, prima di iniziare la discussione nel procedimento di mediazione, deve accertarsi della regolarità delle comunicazioni effettuate, dell'adesione della parte chiamata e dell'avvenuto pagamento delle spese di adesione dovute dalla stessa e, nel caso, delle spese vive documentate dovute da ambo le parti.
7. Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione in conformità allo scopo del procedimento avviato, valutando la possibilità di concedere il rinvio della prima convocazione solo dopo aver esaminato tutte le circostanze oggettive e stimando le possibilità di successo, anche potenziali. Nel caso in cui, invece, la richiesta di rinvio proveniente da una o da ambedue le parti si appalesi come pretestuosa o non giustificata da circostanze oggettive, il mediatore potrà concederla solo dopo aver raccolto le volontà delle parti di entrare in mediazione e previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte delle parti coinvolte delle indennità previste dal Regolamento.
8. Nel caso il valore della lite, dopo l'entrata in mediazione, risultasse diverso da quello dichiarato dall'istante e contestato dalla parte chiamata, ovvero indeterminato o indeterminabile, il Mediatore presenterà richiesta di determinazione del valore all'ODM prima della conclusione del procedimento, anche disponendo breve rinvio a tal fine.
9. Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione in via autonoma, utilizzando i mezzi e la struttura messa a disposizione dall'ODM, mostrando la dovuta professionalità nell'utilizzo del programma informatico per la predisposizione del verbale e di ogni altra incombenza.
10. Il mediatore, in via più generale, per lo svolgimento della sua funzione, deve:
 - a) Informare le parti circa le regole di funzionamento del procedimento, i vantaggi fiscali derivanti, le indennità da corrispondere e l'obbligatorietà della difesa tecnica;
 - b) Favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
 - c) Mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ammonire i legali delle parti, se del caso, al rispetto delle regole deontologiche forensi.

ART. 6 – RINVII NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice di condotta, si applicano le regole contenute dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e, in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico forense.